

Revisione delle disposizioni in materia di accise. Decreto interministeriale 14 maggio 2025

Con il decreto 14 maggio 2025, adottato d'intesa dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 110 del 14 maggio 2025, sono state adottate delle misure in materia di sussidi ambientalmente dannosi, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 marzo 2025 n. 43.

La menzionata previsione stabilisce che, ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, nell'arco di cinque anni decorrenti dal 2025 è disposto l'avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), in modo che tali prodotti, al termine del quinquennio, risultino sottoposti alla medesima aliquota di accisa.

L'articolo 1, comma 1, del citato decreto 14 maggio 2025, prevede che, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'aliquota di accisa applicata alla benzina venga ridotta di 1,50 centesimi di euro per litro, e che l'aliquota di accisa applicata al gasolio impiegato come carburante venga aumentata di 1,50 centesimi di euro per litro.

Pertanto, a decorrere dal 15 maggio 2025, le predette aliquote di accisa sono rideterminate nelle seguenti misure:

benzina: euro 713,40 per mille litri;

gasolio usato come carburante: euro 632,40 per mille litri.

La variazione, in aumento, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 2025 n. 43, non trova applicazione per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai punti 5 e 9 della tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995, per i quali restano invariate le seguenti aliquote di accisa:

impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica: 22 per cento di 617,40 euro per mille litri;

produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo: 30 per cento di 617,40 euro per mille litri.

Si sottolinea, infine, che il comma 4 del citato articolo 3, prevede che, allo scopo di incentivare l'impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a cui è applicata, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al biodiesel e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applica, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, un'aliquota di accisa ridotta pari a euro 617,40 per mille litri; tale aliquota trova applicazione per un periodo quinquennale decorrente dal 15 maggio 2025, data di entrata in vigore del decreto interministeriale 14 maggio 2025. Ai fini della fruizione della predetta aliquota ridotta i biocarburanti devono soddisfare le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.